

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE 'IL SOLE' PER CIECHI ED IPOVEDENTI

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1)

- 
1. E' costituita l'Associazione Socio-Culturale **IL SOLE per ciechi ed ipovedenti**
 2. L'associazione, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, D.Lgs. 105/2018 e seg., assume, qualora ne esistano i presupposti per legge, nella propria denominazione dell'acronimo ETS (ente del Terzo settore) in sostituzione di ONLUS, e viene inserito in ogni comunicazione e manifestazione esterna alla medesima ed è subordinato all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 2)

1. L'Associazione ha sede legale a Foligno (PG), Via Oberdan (c/o lo sportello di Foligno del Cesvol) ed ha durata a tempo indeterminato.
2. Essa potrà istituire con delibera dell'assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

Art. 3)

- 
1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.
 2. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;
 - b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.52, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa: l'Associazione promuove la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti. A tal fine promuove ed organizza strutture, spazi ed attività che possano aiutare i ciechi e gli ipovedenti per la piena realizzazione in ogni ambito della vita civile;
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 3. L'associazione promuove iniziative aperte alla cittadinanza – quali convegni, tavole rotonde, mostre, conferenze – che possano sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi del disagio di interesse dell'associazione.
 4. Nello svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà collaborare con le istituzioni locali, altri enti associativi.
 5. Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati.
 6. L'associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o

di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 1177.

Art. 4)

1. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.
2. L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale.

Art. 5)

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
2. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi e proventi e entrate relative alle attività secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del d.Lgs 3 luglio 2017 n. 1176.
3. Per le attività di interesse generale prestate l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che l'attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale.

SOCI

Art. 6)

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le società, associazioni ed enti che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. condividere gli scopi e la finalità dell'associazione;
 - b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni
2. La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.
3. Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.
4. L'attività del socio non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al socio possono essere soltanto rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ed idoneamente documentata.
5. I soci che prestano attività di volontariato hanno diritto ad una copertura assicurativa, i cui oneri rimangono a totale carico dell'Associazione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 7)

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità

associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

2. Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
3. I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.
4. Tutti gli associati regolarmente iscritti da almeno 3 mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Art. 8)

1. Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
 - indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
 - dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
- 1.
2. E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.
3. In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

Art. 9)

1. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle liberazioni prese dagli organi sociali.
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Art. 10)

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
2. Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11)

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - a. L'Assemblea dei soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;

- c. Il Presidente;
d. Il Collegio dei Revisori solo se istituito dall'assemblea o obbligatorio per legge.
2. L'Assemblea ordinaria potrà altresì nominare un Presidente onorario tra le persone particolarmente significative per lo sviluppo delle attività o tra coloro che si sono particolarmente distinti con la propria opera per la promozione dei diritti umani e civili.
 3. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.

Chio Pini
Art. 12)

1. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. L'assemblea ordinaria :
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale nei casi stabiliti dalla legge;
 - d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove: azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sull'esclusione degli associati; approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, all'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Chio Pini
Art. 13)

1. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio; è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo.
2. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.
3. Salvo ove diversamente previsto, l'Assemblea in prima convocazione è valida se presente almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.
4. Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per l'Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati aventi diritto.
6. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che: o sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare

lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; o sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; o sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14)

1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati.
2. Il **Consiglio Direttivo** è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati.
3. E' composto da un numero minimo di 5 (cinque) persone a un numero massimo di 9 (nove) membri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi.
4. I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
5. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
6. Il Consiglio Direttivo e le relative cariche di cui al comma precedente viene nominato nell'atto costitutivo.

Art.15)

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
2. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

Art.16)

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.
2. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.
3. In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:
 - deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale;
 - individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
 - stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
 - compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea.
4. Ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività presentata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 17)

1. Al presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.
2. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed

economica dell'Associazione.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le mansioni spettano al Vicepresidente.
4. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 18)

1. Il segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.
2. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e si occupa della conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19)

1. Laddove ciò sia richiesto o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.
2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo corretto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.
3. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
4. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 20)

1. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

- 
- c. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:
- dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - dai contributi, erogazioni e lasciti diversi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
 - contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
 - rendite di beni mobili e immobili pervenuti dall'associazione a qualunque titolo;
 - contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità alle proprie finalità istituzionali;
 - proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Art. 21)

- Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.
- Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Art. 22)

- Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro dei soci all'Associazione.
- I libri dell'Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 23)

- Il bilancio dell'Associazione, comprende l'esercizio sociale che va dal primo di gennaio al trent'uno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 30 aprile successivo.
- Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Art. 24)

- Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna

di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 25)

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dall'art 13 c.5.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.
3. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26)

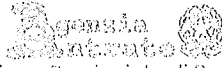
1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Il Presidente

Olivio P. P.

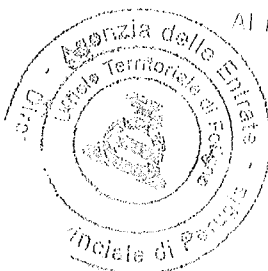
Il Consiglio Direttivo

Per. P.
Donelli P.
Donelli P.
Donelli P.
Donelli P.


Direzione Provinciale di Perugia
Ufficio Territoriale di Foligno
Via Umbra, 36 - 06034 Foligno (PG)

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Foligno

ALLEGATO ALL'ATTO PRIVATO
Reg.to a Foligno il 22.01.2020
Al n. 1074 Vol. 3



[Signature]